



*[Handwritten signature]*  
**COPIA**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
1° Sezione Civile

*UL+GG da class.*

Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al R.G. n. 3318/2019 tra:

**COMUNE DI TORINO**

elettivamente domiciliato in Torino alla via Corte d'Appello n. 16 presso la sede dell'Avvocatura Comunale nonché rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Gianotti e Luisa Varalda del Foro di Torino

*parte opponente*

e

**CONSORZIO STRADE VICINALI DELLA CITTA' DI TORINO**

elettivamente domiciliato in Torino alla via Palmieri n. 40 presso lo studio dell'avvocato Edoardo Valentino del Foro di Torino

*parte opposta*

**OGGETTO:** opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; consorzio per la manutenzione e la sistemazione di strade vicinali ex art. 1 del D. Lgt. 1° settembre 1918 n. 1446, convertito con legge 17 aprile 1925 n. 473; pagamento somme; contributi consortili.

**CONCLUSIONI:** all'udienza del 20.7.2020 venivano precisate le seguenti conclusioni mediante deposito di note scritte ex art. 83 comma 7 lett. h del D.L. n. 18/2020



Parte opponente Comune di Torino:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza eccezione deduzione, in accoglimento della presente opposizione

In via principale e nel merito

Respingere le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto;

In via riconvenzionale ed istruttoria

Ordinare al Consorzio Strade Vicinali della Città di Torino ex art. 210 c.p.c. l'esibizione dei rendiconti delle spese consortili corrispondenti agli esercizi dal 2003/2012

In via riconvenzionale e nel merito

Accertare l'obbligo del Consorzio Strade Vicinali della Città di Torino a restituire alla Città quanto indebitamente ricevuto a titolo di concorso nelle spese per il funzionamento tecnico ed amministrativo del consorzio per le annualità dal 2003 al 2012 e condannarlo alla restituzione di quanto emergerà dal computo oltre interessi di legge.

In via riconvenzionale subordinata e nel merito

Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda riconvenzionale principale, accertare l'obbligo del Consorzio Strade Vicinali della Città di Torino a restituire alla Città quanto indebitamente ricevuto a titolo di concorso nelle spese per il funzionamento tecnico ed amministrativo del consorzio per le annualità dal 2009 al 2012 e condannarlo alla restituzione di quanto emergerà dal computo oltre interessi di legge.

In ogni caso con vittoria delle spese e dei compensi di causa, oltre rimborso forfettario ex art. 2 DM n. 55/2014 ed oneri riflessi nella misura del 23,8% sull'imponibile ex art. 1 comma 208 legge n. 266/2005, trattandosi di patrocinio reso da Avvocatura interna all'Ente. Esente IVA e CPA.

Con riserva di ulteriormente e diversamente dedurre, eccepire e richiedere, anche in via istruttoria".

(v. il verbale dell'udienza del 20.7.2020)



Parte opposta Consorzio Strade Vicinali della Città di Torino:

*"Voglia l'Ill.mo Giudice Adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa,*

*In via preliminare e/o pregiudiziale*

*Accertare l'inammissibilità e/o invalidità dell'opposizione al decreto ingiuntivo della parte avversaria per i motivi di cui in narrativa e in atti.*

*Confermare il decreto ingiuntivo n. 10739/18 emesso dal Tribunale di Torino in data 11 dicembre 2018 ed in ogni caso dichiarare tenuto e condannare il Comune di Torino, in persona del sindaco pro tempore a versare al Consorzio Strade Vicinali della Città di Torino, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, la somma di € 60.235,31, o veriore accertanda in corso di causa, da sommarsi agli interessi calcolati dal dovuto al saldo come per legge e rivalutazione come per legge.*

*In via principale e nel merito*

*Respingere le domande tutte formulate dall'attrice in opposizione in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa e in atti.*

*Confermare il decreto ingiuntivo n. 10739/18 emesso dal Tribunale di Torino in data 11 dicembre 2018 ed in ogni caso dichiarare tenuto e condannare il Comune di Torino, in persona del sindaco pro tempore a versare al Consorzio Strade Vicinali della Città di Torino, come in atti rappresentato, difeso e domiciliato, la somma di € 60.235,31, o veriore accertanda in corso di causa, per i motivi di cui in narrativa e in atti, da sommarsi agli interessi calcolati dal dovuto al saldo come per legge e rivalutazione come per legge.*

*In via subordinata e nel merito*

*Nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la parziale o totale fondatezza della domanda riconvenzionale del Comune di Torino, limitare l'eventuale somma dovuta a quanto effettivamente oggetto di prova e non soggetto a prescrizione, per i motivi di cui in narrativa, eventualmente ponendola in compensazione con quanto dovuto alla convenuta opposta.*

*IN OGNI CASO*

*Con vittoria delle spese del giudizio, Iva e Cpa come per legge".*

(v. il verbale dell'udienza del 20.7.2020).



**MOTIVI DELLA DECISIONE****1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..**

Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c., l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.

Ciò detto, con il decreto ingiuntivo n. 10739/2018 qui opposto, il Tribunale Ordinario di Torino ha ingiunto all'opponente Comune di Torino il pagamento della somma di € 60.235,31 oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta Consorzio Strade Vicinali della Città di Torino.

In particolare, la parte opposta Consorzio Strade Vicinali della Città di Torino rivendica il pagamento della somma ingiunta (pari a € 60.235,31), nei confronti del Comune di Torino, quale contributo obbligatorio dovuto a titolo di concorso nelle spese ordinarie e straordinarie afferenti al funzionamento e alla gestione del Consorzio, invocando a tal fine l'articolo 46 dello Statuto del Consorzio medesimo.

**2. I motivi di opposizione.**

La parte opponente Comune di Torino ha posto a fondamento della propria opposizione ex art. 645 del c.p.c. i seguenti motivi:

1) in ragione della disposizione di cui all'articolo 3 del D.Lgt. 1° settembre 2018 n. 1446, convertito con la Legge n. 473 del 17.4.1925, e delle disposizioni di cui



agli articoli 12 e 46 dello Statuto, al Comune di Torino possono essere addebitate solamente spese concernenti la manutenzione, la sistemazione e la ricostruzione delle strade, e non già quelle relative al funzionamento tecnico e amministrativo del Consorzio (v., in particolare, la deduzione contenuta alle pagine 5 e 6 dell'atto di citazione in opposizione);

2) con riferimento alla Strada del Campagnino e alla Strada Laretta non ricorre la qualità di utente (frontista) del Comune di Torino, e pertanto ad esso non possono essere addebitate somme a titolo di concorso obbligatorio (v., parimenti, la deduzione contenuta alle pagine 5 e 6 dell'atto di citazione in opposizione).

### **3. L'istruttoria svolta.**

L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.

### **4. Sull'eccezione preliminare, formulata dalla Difesa opposta, circa l'asserita assenza di valida procura alle liti ex art. 83 del c.p.c. rilasciata dal Comune opponente.**

La parte opposta ha sollevato eccezione di inammissibilità dell'opposizione svolta per difetto di valida procura alle liti ex art. 83 del c.p.c. da parte del Comune opponente.

L'eccezione è infondata e, pertanto, deve essere disattesa.

Effettivamente al momento della costituzione in giudizio la parte opponente Comune di Torino ha depositato in via telematica sub doc. n. 31 una deliberazione della Giunta Comunale del 29.1.2019 recante conferimento di procura ad litem afferente ad altro giudizio (v. anche quanto dichiarato ed ammesso dal Difensore del Comune nel verbale della prima udienza di comparizione e trattazione ex art. 183 del c.p.c.).



qui deliberata in ordine alla debenza o meno del contributo di cui trattasi, atteso che detta valutazione si esprime mediante una manifestazione provvedimentale sussumibile negli atti cui all'articolo 2 del Decreto Luogotenenziale n. 1446 dell'1.9.1918 ovvero in atti di segno contrario (volti a modificare le determinazioni in allora assunte).

Per quanto qui di interesse, il Tribunale nell'odierna sede processuale, deve esclusivamente prendere in considerazione le disposizioni di cui al citato Decreto Luogotenenziale n. 1446 dell'1.9.1918 e allo Statuto consortile come approvato dal Comune e vigente all'epoca di maturazione degli oneri di spesa di cui trattasi.

Alla luce di tali disposizioni, si deve allora osservare che il contributo posto a carico del Comune dall'articolo 46 dello Statuto prescinde dalla qualificazione del Comune come "utente" ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto stesso.

In altri termini, il contributo dovuto dal Comune è tale perché vi è a monte una classificazione della strada da parte del Comune stesso, quale strada avente utilità pubblica, e per ciò solo ricadente nella previsione di cui al Decreto Luogotenenziale n. 1446 dell'1.9.1918, e non già perché il Comune è utente frontista ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto.

Ove si voglia provvedere a mutare la predetta classificazione, il Comune dovrà procedere nelle forme provvedimentali proprie con una manifestazione di volontà contraria rispetto a quella *illo tempore* assunta mediante l'approvazione della costituzione del Consorzio di cui all'articolo 2 del Decreto Luogotenenziale n. 1446 dell'1.9.1918 (ciò che in parte è effettivamente avvenuto con la delibera del Consiglio Comunale dell'11 giugno 2018, poi soggetta al sindacato del G.A., ma che non può avere efficacia se non a partire dal 2018 e non certo con riferimento alle annualità oggetto del presente giudizio,



ovverosia quelle relative agli anni 2013 - 2014 - 2015 - 2016).

Sino a quando tale manifestazione non sopraggiunge, il Comune è tenuto al pagamento del contributo previsto dallo Statuto all'articolo 46, Statuto approvato dallo stesso Comune di Torino e avente quindi valore di norma regolamentare, pienamente cogente e vigente.

Non vanno dunque sovrapposti e confusi i due piani ben distinti, da un lato, del Comune frontista tenuto al concorso delle spese come qualsivoglia altro utente del Consorzio, e, dall'altro lato, del Comune tenuto al versamento del contributo ex art. 46 dello Statuto in quanto ente comunale che ha approvato la costituzione del singolo Consorzio ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgt. 1° settembre 1918 n. 1446 e il relativo Statuto.

Invero, le stesse disposizioni dello Statuto - al fine della ripartizione delle spese - distinguono chiaramente le posizioni degli utenti (da un lato) e quelle del Comune (dall'altro lato), al di là della sua qualificazione come utente frontista.

Va infine ribadito che il contributo oggetto di causa è quello di cui all'articolo 46 dello Statuto che la stessa disposizione statutaria definisce come "obbligatorio", e ciò tenuto anche conto che in premessa del modello dello Statuto (come adottato con delibera della Giunta Comunale dell'11.12.1992 - v. doc. n. 4 del fascicolo di parte opponente) è individuato l'oggetto del Consorzio nella gestione e manutenzione di strada vicinale soggetta a pubblico transito, ciò da cui deve inferirsi che per tutte le strade oggetto dei singoli consorzi vi è stata una preventiva determinazione amministrativa (compendiata negli atti di approvazione del Consorzio e dello Statuto) di classificazione della strada medesima nel senso predetto.



Alla luce di quanto precede, deve pertanto accertarsi la piena fondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla parte opposta.

**6. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.**

Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e domande rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.

Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie rispettivamente avanzate in atti, giacché non rilevanti al fine del decidere.

Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.

In particolare, l'opposizione va rigettata così come le domande proposte in via riconvenzionale dal Comune di Torino, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e della sua esecutività.

Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.000,01 a € 260.000,00), opportunamente diminuiti in ragione della natura delle questioni trattate, della prossimità del valore di causa (€ 60.235,31) all'estremo inferiore della forbice considerata (€ 52.000,01), e dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova; la causa è stata decisa in via meramente documentale) nonché delle seguenti analitiche voci:



- a) fase di studio → € 1.400,00
  - b) fase introduttiva → € 1.000,00
  - c) fase istruttoria → € 1.800,00
  - d) fase decisionale → € 2.200,00
- = per un totale di € 6.400,00.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:

1) **Rigetta** l'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c. dal Comune di Torino e per l'effetto **conferma** il decreto opposto n. 10739/2018 e lo **dichiara** esecutivo.

2) **Rigetta** le domande riconvenzionali avanzate dalla parte opponente Comune di Torino.

3) **Condanna** la parte opponente Comune di Torino alla rifusione, in favore della parte opposta Consorzio Strade Vicinali della Città di Torino, delle spese di lite che liquida € 6.400,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Torino il giorno 9 aprile 2021.

Il Giudice  
dott. Guglielmo Rende





## RELATA DI NOTIFICA

Addi \_\_\_\_\_ in Torino io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Torino ad istanza dell'Avv. Edoardo Valentino per conto del Consorzio Strade Vicinali Della Città di Torino ho notificato la su estesa sentenza n. 1894/2021 emessa dal Tribunale di Torino in data 14 Aprile 2021 (Rep. 4162/2021 – R.G. n. 3318/2019) e relativa attestazione di conformità quanto a:

**COMUNE DI TORINO**, in persona del Sindaco pro tempore, al proprio domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Giuseppina GIANOTTI sito in Torino, Via Corte D'Appello n. 16 ed ivi a mani di

*e - - - - -  
ed ivi a mani di  
Salvo ELISABETTA*

*Donato PLOGLIO*

Ufficiale Giudiziario  
Corte Appello Torino  
NERA Maria Luisa

**COMUNE DI TORINO**, in persona del Sindaco pro tempore, al proprio domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Luisa VARALDA sito in Torino, Via Corte D'Appello n. 16 ed ivi a mani di

**UNEP - TORINO**

A/5 Cr. 8789  
Mod.F 8659/3 Dep.€ 10.0

**NON URGENTE**

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 2,34
10%	€ 0,23
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00

**TOTALE € 5,15**  
(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 04/06/2021  
L'Ufficiale Giudiziario

